

COMITATO PARITETICO PER LA GESTIONE DELL'INTESA

DELIBERAZIONE n. 7 del 22 luglio 2020

Oggetto: Intesa disciplinante i rapporti per la gestione delle risorse di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i. - Fondo Comuni confinanti – approvazione della distribuzione territoriale delle risorse a valere sulle annualità 2019-2023 per il finanziamento dei progetti strategici o di area vasta di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), b) e c).

Presenti:

- On. Roger DE MENECH, per il Ministro degli affari regionali e le autonomie – PRESIDENTE
- Ass.re Federico CANER, per la Regione del Veneto (in audioconferenza)
- Ass.re Massimo SERTORI, per la Regione Lombardia (in videoconferenza)
- dott. Eros MAGNAGO, per Provincia autonoma di Bolzano (con delega per la riunione del 22 luglio 2020 ed in videoconferenza)
- dott. Luca COMPER, per la Provincia autonoma di Trento (con delega per la riunione del 22 luglio 2020)
- Consigliere Paolo PERENZIN, per la Provincia di Belluno (con delega per la riunione del 22 luglio 2020)
- Consigliere Alessandro PEDRINI per la Provincia di Sondrio (in videoconferenza)

Presenti (in videoconferenza) senza diritto di voto:

- Sig.ra Marina LANZETTI, in qualità di Sindaco del Comune di Ceto (BS)
- Sig. Giovanni ANTONIO SELLA, in qualità del Sindaco del Comune di Laghi (VI)
- Sig. Massimiliano ADAMOLI, in qualità di Sindaco del Comune di Dolcè (VR)

Il Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa

Premesso che:

- in data 19 settembre 2014, i rappresentanti o loro delegati delle Province autonome di Trento e di Bolzano, della Regione Lombardia, della Regione del Veneto, del Ministero dell'Economia e delle finanze e del Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno sottoscritto i contenuti della nuova Intesa avente ad oggetto la disciplina dei rapporti per la gestione delle risorse di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), articolo da ultimo modificato con l'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);

- a seguito delle modifiche introdotte con detto articolo 1, comma 519, della legge di stabilità 2014, l'Organismo di Indirizzo, di seguito denominato ODI, in precedenza individuato per la gestione delle predette risorse ha cessato la propria attività a far data dal 30 giugno 2014;
- in data 30 novembre 2017, con efficacia il giorno 15 dicembre 2017, è stato sottoscritto il nuovo testo unificato dell'Intesa con alcune modifiche condivise dai vari soggetti coinvolti;
- in data 11 giugno 2020, con efficacia dal giorno 26 giugno 2020, l'Intesa è stata approvata in un nuovo testo ulteriormente modificato che sostituisce a tutti gli effetti il precedente del 30 novembre 2017;
- per il raggiungimento degli obiettivi indicati nell'Intesa è costituito, secondo quanto stabilito dagli articoli 2 e 3, un Comitato paritetico per la gestione delle risorse finanziarie considerate dall'Intesa stessa;
- tale Comitato si avvale per la propria attività di una Segreteria tecnica, prevista dall'articolo 4 dell'Intesa ed avente sede presso la Provincia autonoma di Trento;
- con deliberazione n. 1 dell'11 febbraio 2015, da ultimo modificata con deliberazione n. 14 del 2 dicembre 2019, è stato approvato il Regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa, nonché della Segreteria tecnica (paritetica);

Atteso che:

- con deliberazione n. 11 del 16 novembre 2015, il Comitato paritetico ha approvato relativamente alla programmazione delle risorse finanziarie del Fondo comuni confinanti per le annualità 2013-2017, con estensione fino al 2018, nonché in applicazione dell'Intesa e del Regolamento interno del Comitato paritetico, vigenti a quella data, le linee guida e la relativa roadmap per la presentazione e l'individuazione dei progetti strategici o di area vasta, di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell'Intesa stessa;
- dette linee guida sono in particolare corredate di un Allegato "A" denominato "Ripartizione fondo progetti strategici", ove è indicata la seguente suddivisione della dotazione finanziaria tra i territori delle province di Sondrio, Belluno, Brescia, Verona e Vicenza:

RIPARTIZIONE FONDO PROGETTI STRATEGICI 2013-2017 (2018)		
Province	Importi	% arrotondata al primo decimale
Sondrio	€ 7.710.000,00	13,9%
Belluno	€ 28.980.000,00	52,1%
Brescia	€ 7.620.000,00	13,7%
Verona	€ 4.320.000,00	7,8%
Vicenza	€ 6.970.000,00	12,5%
TOTALE	€ 55.600.000,00	100,0%

- i criteri di ripartizione adottati con il predetto Allegato "A", legati all'estensione di superficie dei comuni in rapporto al confine con le province di Trento e di Bolzano, hanno garantito equilibrio tra i territori e sostegno alle aree più marginali, senza dare luogo ad alcun contenzioso;

- all'interno delle singole aree erano successivamente intervenuti accordi che avevano portato a una parziale ridefinizione compensativa degli importi assegnati per ragioni di solidarietà tra territori, nel rispetto dell'impianto di ripartizione;
- tale pianificazione delle risorse per le progettualità strategiche, a cui è seguita la presentazione dei programmi di intervento e l'attivazione dei relativi investimenti per le aree individuate, è terminata nel 2018 e si rende opportuno definire la nuova assegnazione al fine di consentire l'avvio della fase di concertazione territoriale, prodroma all'elaborazione della nuova programmazione;

Considerato che:

- l'Intesa, entrata in vigore in data 26 giugno 2020 in un nuovo testo ulteriormente modificato, prevede tra l'altro ulteriori precisazioni rispetto sia alle progettualità di carattere sovra-regionale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 117-bis, lettera a) della legge n. 191 del 2009, ove è previsto che venga in ogni caso riservata a dette progettualità una quota di finanziamento, sia ai servizi di monitoraggio e controllo sulla realizzazione delle progettualità di area vasta;
- all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell'Intesa viene mantenuta la previsione che le risorse annuali oggetto della stessa siano destinate ad interventi riferiti ai territori dei comuni confinanti e contigui, riguardanti progettualità, ambiti, progetti o iniziative di natura strategica o di particolare rilevanza per le Regioni o le Province autonome, anche di carattere pluriennale oppure a interventi a valenza anche sovra regionale, sempre riferiti ai territori di confine, ma riguardanti ambiti, progetti o iniziative di interesse bilaterale - con l'aggiunta per questo dello specifico richiamo all'articolo 2, comma 117-bis, lettera a) della legge n. 191 del 2009 - anche ricompresi in accordi di programma già in essere oppure alla partecipazione a bandi europei ove ricorrano i presupposti per poter ottenere un cofinanziamento a fronte comunque del soddisfacimento di un interesse relativo a uno o più territori di confine;
- fra i compiti attribuiti al Comitato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), dell'Intesa è altresì confermata l'individuazione degli interventi di cui al predetto art. 6, comma 1, lettere a), b) e c), altrimenti detti "progetti strategici o di area vasta";
- il 30% delle predette risorse per l'annualità 2019 sono già state destinate al finanziamento di progetti strategici volti a contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, secondo i criteri e le modalità definite con contestuale deliberazione di data odierna, dando atto che le eventuali economie vanno a integrare le risorse destinate alla presente programmazione per ciascuna area di riferimento;

Ritenuto:

- che, per il raggiungimento degli obiettivi dell'Intesa, sia necessario assicurare continuità nella programmazione degli interventi, formalizzando la ripartizione complessiva del Fondo comuni confinanti, in attesa di compiere l'aggiornamento delle modalità e dei criteri per la presentazione e l'individuazione dei progetti di cui in particolare al comma 1, lettere a), b) e c) dell'articolo 6 dell'Intesa, nonché la revisione del regolamento, a seguito del nuovo testo della stessa sottoscritto in data 11 giugno 2020, con efficacia dal 26 giugno 2020;
- che possano essere confermati i criteri di ripartizione già adottati con la deliberazione n. 11 del 16 novembre 2015 e la conseguente ripartizione delle risorse tra le aree come risulta dalla Tabella 1 che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale, ove:

- ai fini della ripartizione complessiva del Fondo comuni confinanti, è riportata sia la somma annua di € 24.000.000 destinata ai comuni confinanti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), dell'Intesa vigente e le cui modalità di trasferimento sono state definite con la deliberazione n. 3 del 14 maggio 2020, sia la quota destinata al funzionamento della Segreteria tecnica e dello sportello centrale, calcolata sull'ammontare delle risorse annuali nel limite del 1%, anziché nell'0,5%, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), punto 1), nel nuovo articolato dell'Intesa vigente;
- la ripartizione delle risorse riferite in particolare ai progetti strategici o di area vasta viene effettuata secondo la percentuale arrotondata al primo decimale di cui all'Allegato "A" denominato "Ripartizione fondo progetti strategici" delle linee guida approvate con la deliberazione n. 11 del 2015;
- che la pianificazione relativa ai progetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell'Intesa vigente, in continuità con la precedente, debba estendersi con riferimento alle risorse finanziarie delle annualità 2019-2023, con la possibilità di un suo prolungamento per le annualità successive e fino al 2026 per singole aree territoriali, nel caso di progettualità strategiche di respiro sovraregionale e/o nazionale, in accordo con le Regioni Lombardia e Veneto e con le province interessate;
- che, fermo restando l'importo complessivo destinato alle progettualità strategiche e la sua ripartizione fra le Regioni Lombardia e Veneto, possono essere adottate modifiche nelle ripartizioni per ragioni di solidarietà territoriale di concerto con le singole aree;

Precisato che:

- l'approvazione delle modalità di presentazione e di individuazione dei progetti strategici, ai fini della loro attivazione e realizzazione, è rinviata ad un successivo provvedimento, ad avvenuta stabilizzazione della ripartizione delle relative risorse;
- è analogamente rinviata a successivi provvedimenti la quantificazione puntuale, nonché le modalità e i tempi di riconoscimento della quota parte delle risorse di cui alla presente deliberazione destinate, fino ad un massimo del 1,5% annuo, agli uffici referenti della Segreteria tecnica del Comitato per l'esercizio delle funzioni delegate e quelle relative all'attuazione del programma degli interventi, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), punto 2), del nuovo testo dell'Intesa, sottoscritto in data 11 giugno 2020, con efficacia dal giorno 26 giugno 2020;

Visti:

- gli atti citati;
- l'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), articolo da ultimo modificato con l'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);
- l'Intesa disciplinante i rapporti per la gestione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sottoscritta in un nuovo testo in data 11 giugno 2020, con efficacia dal giorno 26 giugno 2020, ed in particolare l'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c) (c.d. progetti strategici o di area vasta);

a voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

- 1) di approvare la ripartizione per provincia delle risorse destinate alle progettualità strategiche o

di area vasta, di cui all'articolo 6, comma 1, lett. a), b) e c) del nuovo testo dell'Intesa, sottoscritto in data 11 giugno 2020, con efficacia dal giorno 26 giugno 2020, per le annualità 2019-2023, sulla base dei criteri già condivisi e adottati con la programmazione precedente di cui alla deliberazione n. 11 del 16 novembre 2015, come risulta dalla Tabella 1 che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale, ove viene applicata la percentuale di ripartizione arrotondata al primo decimale di cui all'Allegato "A" denominato "Ripartizione fondo progetti strategici" delle linee guida approvata con la medesima deliberazione n. 11 del 2015;

- 2) di adottare la ripartizione di cui al precedente punto 1) per la programmazione degli interventi in riferimento alle risorse finanziarie delle annualità 2019-2023, con la possibilità di un suo prolungamento per le annualità successive e fino al 2026 per singole aree territoriali, nel caso di progettualità strategiche di respiro sovregionale e/o nazionale, in accordo con le Regioni Lombardia e Veneto e con le province interessate;
- 3) di dare atto che il 30% delle predette risorse per l'annualità 2019 sono già state destinate al finanziamento di progetti strategici volti a contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, secondo i criteri e le modalità definite con contestuale deliberazione di data odierna, disponendo tra l'altro che le eventuali economie vanno a integrare le risorse destinate alle presente programmazione per ciascuna area di riferimento;
- 4) di riconoscere che, fermo restando l'importo complessivo destinato alle progettualità strategiche e la sua ripartizione fra le Regioni Lombardia e Veneto, possano essere adottate modifiche nelle ripartizioni per ragioni di solidarietà territoriale di concerto con le singole aree;
- 5) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), punto 2), del nuovo testo dell'Intesa, sottoscritto in data 11 giugno 2020, con efficacia dal giorno 26 giugno 2020, fino ad un massimo del 1,5% annuo, così come indicato nella Tabella 1 che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale, le risorse di cui alla presente deliberazione destinate a ciascun area provinciale possano essere utilizzate dagli uffici referenti della Segreteria tecnica del Comitato, per l'esercizio delle funzioni istruttorie delegate e quelle relative all'attuazione del relativo programma, rinviandone la quantificazione puntuale, le modalità e i tempi di riconoscimento a successivi provvedimenti;
- 6) di rinviare a successivo provvedimento l'approvazione delle modalità di presentazione e di individuazione dei progetti strategici o di area vasta, di cui all'articolo 6, comma 1, lett. a), b) e c) del nuovo testo dell'Intesa, sottoscritto in data 11 giugno 2020, con efficacia dal giorno 26 giugno 2020, ai fini della loro attivazione e realizzazione.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO
PARITETICO PER LA GESTIONE DELL'INTESA
f.to - On. Roger De Menech -